



**Determinazione n. 29 del 01.02.2019: Affidamento servizio di patrocinio legale Avvocato Silvio Bozzi e assunzione impegno di spesa**

-----Il Direttore Amministrativo-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio "*cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione*";
- Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in particolare, l'art. 6 comma I lett. q), in base al quale spetta al Consiglio Regionale "*resistere in contraddittorio nei ricorsi [...]e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità*";
- Vista la delibera n. 63 del 23 gennaio 2009, con la quale il Consiglio ha disposto di irrogare la sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del signor OMISSIS;
- Vista la sentenza n. 214/2010 del Tribunale Civile di Roma - sez. XI con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal signor OMISSIS avverso la delibera su citata;
- Vista la sentenza n. 4576/2011, con la quale la Corte di Appello di Roma, sez. I Civile, ha rigettato l'appello proposto dal sig. OMISSIS avverso la sentenza n. 214/2010 del Tribunale Civile di Roma - sez. XI;
- Vista la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione II Civile n. 867/2014, con la quale la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del sig. OMISSIS, condannando il medesimo al pagamento delle spese di lite;
- Vista la delibera n. 176 del 16 giugno 2014 con la quale il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di attivare una procedura esecutiva per il recupero delle spese di lite liquidate nei tre gradi di giudizio;
- Preso atto che le spese liquidate a favore dell'Ordine, per i tre gradi di giudizio, ammontano ad un totale complessivo di € 13.022,34 (tredicimilaventidue/34);
- Atteso che dalle successive indagini patrimoniali fatte effettuare dal Consiglio medesimo, il debitore è il risultato pressoché nullatenente;
- Rilevata, altresì, l'opportunità di promuovere un'istanza ai sensi dell'articolo 492-bis c.p.c., in base alla quale si richiede al giudice del pignoramento di autorizzare il creditore alla ricerca telematica dei beni da pignorare;

- Vista la delibera n. 87 del 21.01.2019 con la quale il Consiglio dell'Ordine ha deciso di promuovere l'espletamento di un procedimento giudiziario esecutivo per il recupero delle somme oggetto di condanna relative alle spese dei tre gradi di giudizio, definendo il costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio legale in € 1.000,00 (mille/00 euro) oltre I.V.A., CPA, contributi previdenziali, spese vive e spese generali;
- Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto legislativo rubricato "Esclusioni specifiche per i contratti di appalto e concessioni di servizi";
- Visto, altresì, l'art. 4 del citato decreto legislativo il quale statuisce che *"L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità [...]"*;
- Visto il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.;
- Visto, in particolare, l'art. 2 del citato Regolamento "Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento", secondo cui *"Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento..."*;
- Visto, altresì, l'art. 11, III comma, della medesima disposizione regolamentare secondo cui *"Il Consiglio dell'Ordine può...predisporre, generalmente all'inizio dell'anno finanziario, una delibera di carattere generale e programmatico nella quale siano determinate le esigenze della Stazione appaltante in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso dell'anno, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, inerenti a ciascun contratto d'appalto..."*;
- Visto, altresì, l'art. 12 comma I, del suddetto Regolamento ai sensi del quale *"...per l'acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un unico preventivo o offerta, nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio, nonché nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione..."*;

- Visto l'art. 25, comma 1 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità, approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che *"Gli impegni sono assunti dal Direttore nell'ambito delle dotazioni di bilancio..."*;
- Vista la delibera n. 683 del 17 dicembre 2018 dal titolo "Pianificazione esigenze dell'Ente circa attivazione servizi e forniture" con la quale si esplicitano i servizi necessari per l'esercizio finanziario 2019, tra cui i servizi di patrocinio legale, delineandone i criteri generali;
- Considerata la necessità di procedere all'affidamento del servizio di patrocinio legale per il giudizio in oggetto;
- Visto il curriculum vitae dell'Avvocato Silvio Bozzi
- Rilevata la comprovata esperienza professionale maturata dall'Avvocato Silvio Bozzi nell'ambito delle attività giudiziali e stragiudiziali;
- VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

-----determina-----

per i motivi di cui in premessa:

- di affidare all'Avvocato Silvio Bozzi l'incarico di promuovere un'istanza ai sensi dell'articolo 492-bis c.p.c. e l'eventuale espletamento di un procedimento giudiziario esecutivo per il recupero delle somme oggetto di condanna relative alle spese dei tre gradi di giudizio;
- di assumere il relativo impegno di spesa pari a € 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A., CPA, contributi previdenziali, spese vive e spese generali, che trova imputazione nell'U.P.B. 1.1.3. (Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi), capitolo 1.1.3.025. (Spese per liti ed arbitrati) del bilancio dell'esercizio finanziario in corso.

L'onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese giustificate, sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della controversia, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice, come espressamente disposto dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e da futuri ed eventuali provvedimenti in materia di tariffe forensi.

Roma, 01 febbraio 2019

Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Zagari